REGIONE ABRUZZO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo *C.F. 00115590671*

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° 2134 del 29/10/2024

UU.OO. proponenti: PIANIFICAZIONE DINAMICHE E SVILUPPO DEL PERSONALE e AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE 10 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 115 DEL 30 GENNAIO 2014).

Il Responsabile dell'istruttoria
Di Valentino Gianpiero

Il Responsabile del procedimento
Di Valentino Gianpiero
firmato digitalmente

I Direttori delle UU.OO. proponenti con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

VISTO: Il Direttore del **DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Dott. Di Marzio Rossella**

Il Direttore U.O. **PIANIFICAZIONE DINAMICHE E SVILUPPO DEL PERSONALE**

Dott. Di Marzio Rossella firmato digitalmente

Il Direttore U.O. **AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Dott. Franciotti Luigi firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole II Direttore Amministrativo

Dott. Santarelli Franco firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Parere favorevole II Direttore Sanitario

Dott. Brucchi Maurizio firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE 10 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 115 DEL 30 GENNAIO 2014).

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PIANIFICAZIONE DINAMICHE E SVILUPPO DEL PERSONALE: Dott.ssa Rossella Di Marzio IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Amministrazione del Personale: Dott. Luigi Franciotti

VISTI:

- i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti nel tempo del personale dell'area della dirigenza sanitaria, della dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e dell'area del comparto;
- la deliberazione n.115 del 30.01.2014 con la quale è stato approvato il regolamento aziendale per la disciplina delle prestazioni aggiuntive del personale della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario, nonché delle correlate attività di supporto;
- la deliberazione n.888 del 25 luglio 2014 con la quale è stata approvata la Revisione 1 del regolamento di cui sopra;
- la deliberazione n. 1059 del 25/08/2015 con la quale è stata approvata la revisione 2 del sopra citato regolamento;
- la deliberazione n. 1126 del 03/09/2015 con la quale è stata approvata la revisione 3 del sopra citato regolamento;
- la deliberazione n. 1536 del 15/12/2015 con la quale è stata approvata la revisione 4 del sopra citato regolamento;
- la deliberazione n. 1464 del 16/12/2016 con la quale è stata approvata la revisione 5 del sopra citato regolamento;
- la deliberazione n. 956 del 26/05/2023 con la quale è stata approvata la revisione 6 del sopra citato regolamento;
- la deliberazione n.1213 del 29/06/2023 con la quale è stata approvata la revisione 7 del sopra citato regolamento
- la deliberazione n.109 del 25/01/2024 con la quale è stata approvata la revisione 8 del sopra citato regolamento;
- la deliberazione n.1163 del 06/06/2024 con la quale è stata approvata la revisione 9 del sopra citato regolamento;

VISTA la revisione 9 del testo di regolamento aziendale concernente l'effettuazione di prestazioni aggiuntive approvata con deliberazione n.1163 del 06/06/2024;

ATTESO che in sede di riunione della delegazione per la contrattazione integrativa, giusta verbale del 02/10/2024, è stato deciso di rimodulare la tempistica per il pagamento delle prestazioni aggiuntive, prevedendo che le stesse vengano remunerate tre mesi dopo la loro effettuazione;

RITENUTO, di accogliere le istanze di cui sopra e, per l'effetto:

- 1) DI APPROVARE la revisione 10 del regolamento aziendale concernente l'effettuazione di prestazioni aggiuntive nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 2) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
- 3) DI PUBBLICARE la revisione del regolamento di cui al presente atto nell'apposita sezione del sito web aziendale:
- 4) DI COMUNICARE l'avvenuta adozione del presente provvedimento ai Direttori di UOC, ai Responsabili di UOSD/UOS ed ai titolari di funzioni di coordinamento (IFC, ICI ed ICO), ed alle OOSS del comparto per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza ricordando che il regolamento sarà disponibile nell'apposita sezione del sito aziendale;
- 5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile:

PROPONGONO

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate

1) DI APPROVARE la revisione 10 del regolamento aziendale concernente l'effettuazione di prestazioni aggiuntive nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

<u>REGIONE ABRUZZO</u> AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

- 2) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
- 3) DI PUBBLICARE la revisione del regolamento di cui al presente atto nell'apposita sezione del sito web aziendale;
- 4) DI COMUNICARE l'avvenuta adozione del presente provvedimento ai Direttori di UOC, ai Responsabili di UOSD/UOS ed ai titolari di funzioni di coordinamento (IFC, ICI ed ICO), ed alle OOSS del comparto per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza ricordando che il regolamento sarà disponibile nell'apposita sezione del sito aziendale;
- 5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che i Dirigenti proponenti il presente provvedimento, sottoscrivendolo, hanno attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che sono stati acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come riportati nel frontespizio

DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Di Giosia

Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO AZIENDA SANITARIA LOCALE TERAMO

Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo C.F. 00115590671

Direttore Generale: Dott. Maurizio Di Giosia

(proponenti) UA PIANIFICAZIONE DINAMCHE E SVILUPPO DEL PERSONALE UA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE					
€	sottoconto	autorizzazione (anno/numero) sub (<i>numero</i>)		
€	sottoconto	autorizzazione (anno/numero) sub (numero)		
€	sottoconto	autorizzazione (anno/numero) sub (<i>numero</i>)		
€	sottoconto	autorizzazione (anno/numero) sub (numero)		
ento:					
Il Dirigente Dott.ssa Rossella Di Marzio firmato digitalmente		Il Dirigente Dott. Luigi Franciotti firmato digitalmente			
	U.O.C. Attività Econ	omiche e Finanziarie			
LARITÀ CO	DNTABILE della presente s	spesa.			
Data:					
Il Contabile Il Dirigente Dott.ssa Antonella Di Silvestre					
firmato digitalmente					
	€ € € nto: irigente ossella Di N digitalmente	UA PIANIFICAZIONE DINAMCH UA AMMINISTRAZIO _ € sottoconto _ € sottoconto _ sottoconto _ sottoconto _ sottoconto _ irigente irigente possella Di Marzio digitalmente U.O.C. Attività Econ _ARITÀ CONTABILE della presente s	UA PIANIFICAZIONE DINAMCHE E SVILUPPO DEL PERSONALE €		

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento:

Revisione n.10

Data: ottobre 2024

pag. 1 di 25

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 2 di 25

REDAZIONE		VERIFICA			APPROVAZIONE			
Data	Funzione	Cognome/Nome	Data	Funzione	Cognome/Nome	Data	Funzione	Cognome/Nome
Agosto 2013	OIV	Proposta iniziale: Baci Riccardo Butticè Fabio Alfonso D'Andreamatteo Antonio	Dicembre 2013	DA	Figorilli Laura	Dicembre 2013	DG	Rolleri Paolo Deliberazione n.115 del 30/1/2014
Luglio 2014	Gest. Pers.	Rossella Di Marzio	Luglio 2014	Dir. Dip. Amm.vo	Di Giosia Maurizio	Luglio 2014	DG	Rolleri Paolo Deliberazione n.888 del 25/07/2014
Agosto 2015	Gest pers	Rossella Di Marzio	Agosto 2015	Resp. Gest. Pers.	Franco Santarelli	Agosto 2015	DG	Roberto Fagnano Deliberazione n.1059 del 25/08/2015 Deliberazione n.1126 del 03/09/2015
Dicembre 2015	Gest. Pers.	Rossella Di Marzio Caterina Stranieri	Dicembre 2015	Resp. Gest. Pers.	Franco Santarelli	Dicembre 2015	DG	Roberto Fagnano Deliberazione n.1536 del 15/12/2015
Dicembre 2016	Gest. Pers.	Rossella Di Marzio Caterina Stranieri	Dicembre 2016	Resp. Gest. Pers.	Franco Santarelli	Dicembre 2016	DG	Roberto Fagnano Deliberazione n.1464 del 16/12/2016
Gennaio 2023	UUOOCC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del personale ed Amministrazione del Personale	Rossella Di Marzio Luigi Franciotti		DA	Franco Santarelli		DG	Maurizio Di Giosia Delib.n.1213 del 29/06/2023
Gennaio 2024	UUOOCC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del personale ed Amministrazione del Personale	Rossella Di Marzio Luigi Franciotti		DA	Franco Santarelli		DG	Delib. N.109 del 25/01/2024
Maggio 2024	UUOOCC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del personale ed Amministrazione del Personale	Rossella Di Marzio Luigi Franciotti		DA	Franco Santarelli		DG	Delib. N.1163 del 06/06/2024
Ottobre 2024	UUOOCC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del personale ed Amministrazione del Personale	Rossella Di Marzio Luigi Franciotti		DA	Franco Santarelli		DG	Delib. N del



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 3 di 25

ELENCO DELLE REVISIONI

Paragrafo	Descrizione Modifica	Rev. N.	Data Rev.
Art.5 co.4	Previsione della franchigia per assenze fino a sette giorni ed astensione da prestazioni aggiuntive per un numero di giorni doppio a quello dell'assenza con decorrenza dal mese successivo all'ultimo giorno di assenza.		Luglio 2014
Art.1 ultimo cpv, Art.5 co.7, Art.9 ultimo cpv,	Eliminazione del riferimento al personale di supporto e maggiore esplicitazione finalità del ricorso a prestazioni aggiuntive	1	Luglio 2014
Art.3 ed Art.7	Previsione apposito ufficio di supporto ai Direttori di Dipartimento e coordinamento	1	Luglio 2014
Art.9	Limite annuo individuale da 320 a 500 ore	1	Luglio 2014
Allegato 1	Adeguamento alle modifiche del regolamento	1	Luglio 2014
Allegato 2	Adeguamento alle modifiche del regolamento	1	Luglio 2014
Art.5 co.2	Astensione da prestazioni aggiuntive per un numero massimo di 90 giorni con decorrenza dal mese successivo all'ultimo giorno di assenza.	1	Agosto 2015 Settembre 2015
Art.5 co.3	Astensione da prestazioni aggiuntive per un numero massimo di 90 giorni con decorrenza dal mese successivo all'ultimo giorno di assenza.		Agosto 2015
Art.5 co.2	Esclusione dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive		Dicembre 2015
Art.9 co. 3	Modifica tariffa turni notturni aggiuntivi personale comparto	5	Dicembre 2016
	Revisione complessiva	6	Aprile 2023
	Rettifica errore materiale verbale OOSS non corretto	7	Giugno 2023
Art.5 comma 3	Revisione del numero di assenze che escludono dall'effettuazione di prestazioni aggiuntive	8	Gennaio 2024
Art.5 commi 3, 6 e 7	Revisione della previsione della remunerazione come lavoro straordinario delle prestazioni effettuate prima del verificarsi di assenze del tempo per la giustificazione di mancate timbrature con codice dedicato o di assenza	9	Maggio 2024



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 4 di 25

Revisione Art. 4 comma 3	Revisione della tempistica di pagamento delle prestazioni aggiuntive.		
Adeguamento alle disposizioni del nuovo CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità 23.01.2024		10	Ottobre 2024



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 5 di 25

INDICE

1.	Finalità	4
2.	Fonti di finanziamento	<u>4</u>
3.	Modalità	<u>4</u>
4.	Presentazione del progetto	<u>5</u>
5.	Principi generali per il reclutamento del personale	<u>5</u>
6.	Procedura	<u>6</u>
7.	Controllo	<u>7</u>
	Documentazione	
9.	Limiti individuali	<u>7</u>
10.	Norma finale	<u>8</u>
Rife	rimenti normativi	9
ALL	EGATI	11



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 6 di 25

Art. 1 FINALITA'

- 1. Il presente regolamento disciplina il ricorso alle attività aggiuntive:
 - a. Dei dirigenti dell'Area della Sanità: ai sensi dell'art. 89 del CCNL 23/01/2024 e delle Direttive Regionali in materia anche quando utilizzate per la realizzazione di progetti specifici finanziati dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea o da partners privati.
 - b. Del personale del comparto sanità limitatamente ai profili professionali ammessi all'effettuazione delle stesse, in assenza delle linee di indirizzo regionale in esecuzione di quanto previsto all'art.7 comma 1 lettera d) del CCNL 02/11/2022, anche quando utilizzate per la realizzazione di progetti specifici finanziati dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea o da partners privati.
- 2. Il ricorso alle prestazioni aggiuntive da parte del suddetto personale avviene, nel rispetto del presente regolamento, della normativa e dei CCNL vigenti nel tempo, per la realizzazione delle attività dell'Azienda.

Art. 2 FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Le fonti di finanziamento debbono essere chiaramente esplicitate. Più precisamente se il finanziamento è conseguito da:

Bilancio Aziendale:

- per turni di guardia notturni aggiuntivi di 12 ore nel limite del 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell'anno precedente, la predetta percentuale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- Per prestazioni aggiuntive previa verifica della sostenibilità degli oneri e rilascio di autorizzazione da parte della Direzione Strategica;

Assegnazioni dello Stato

per la realizzazione di obiettivi di rilievo nazionale nei limiti dei fondi assegnati

Assegnazioni della Regione

- per la realizzazione di obiettivi di rilievo regionale nei limiti dei fondi assegnati:
- per la realizzazione di attività eccezionali (es. attività COVID, calamità naturali, etc.)

Fondi della Comunità Europea nei limiti dei fondi assegnati

Liberalità e finanziamenti da parte di partners privati nei limiti dei fondi assegnati

2. La U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie rilascia idonea certificazione sulla effettiva disponibilità della fonte di finanziamento indicata.



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 7 di 25

3. La UOC Controllo di Gestione attesta l'avvenuta negoziazione di budget per gli importi necessari; la negoziazione di budget è obbligatoria per l'utilizzo di somme derivanti da qualsiasi tipologia di fonte di finanziamento.

Art 3 MODALITA'

- 1. Le attività aggiuntive possono essere retribuite se effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante le specifiche procedure previste. Allo scopo, ciascuna Direzione di Presidio Ospedaliero, per le attività svolte nel proprio ambito, provvede a supportare i Direttori delle UUOOCC, i Responsabili di UUOOSSDD e dei Dipartimenti presso i quali si effettuano prestazioni aggiuntive previo completamento dell'iter di autorizzazione per il monitoraggio e la verifica delle timbrature del personale che effettua prestazioni aggiuntive, ai fini dell'effettivo controllo globale sul carico di lavoro individuale.
- 2. L'Ufficio "Gestione Presenze ed Assenze" della UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale assegna le codifiche per la timbratura in entrata ed in uscita per l'effettuazione delle prestazioni retribuite di cui al presente regolamento. Saranno assegnati codici diversi per ciascuna tipologia di attività progettuale e/o aggiuntiva al fine di facilitare il monitoraggio in sede di contabilità analitica.

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

- 1. I Direttori di UOC/Responsabili di UOSD formulano ai Direttori dei Dipartimenti/Coordinamenti di afferenza le richieste di autorizzazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive dettagliando accuratamente:
 - Condizioni per le quali si necessita l'effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive;
 - FTE minimo e massimo di personale per il quale si necessita l'effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive;
 - Posti coperti a tempo indeterminato ed a tempo determinato su posto vacante dei profili per i quali si necessita l'effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive;
 - Condizioni particolari che sottraggono ore lavorative (malattie o cessazioni non sostituite, prescrizioni limitative dell'attività lavorativa); il riferimento deve essere esclusivamente al FTE minimo e massimo e non a precedenti "piante organiche";
 - che sono stati posti in essere tutti gli strumenti organizzativi per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane assegnate (revisione orari di servizio e di lavoro, turnazioni, lavoro straordinario, etc.);
 - Numero di ore richieste.
- 2. I Direttori dei Dipartimenti/Coordinamenti, ricevuta la proposta:
 - Valutano la congruità della stessa sia in termini qualitativi che quantitativi;



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 8 di 25

- Verificano che siano stati posti in essere tutti gli strumenti organizzativi per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane assegnate sia nell'ambito della UO richiedente che del Dipartimento/Coordinamento;
- Trasmettono con motivato parere alla Direzione Strategica la proposta, se ritenuta congrua e necessaria.
- 3. Le suddette richieste devono essere prodotte tramite compilazione di apposita scheda progetto (secondo il modello allegato 1 e l'apposita procedura aziendale) contenente, oltre alla precisazioni di cui ai punti 1. e 2. che precedono, i seguenti elementi essenziali:
 - Titolo della richiesta
 - Struttura richiedente
 - Motivazioni, finalità generali e durata
 - Fonte di finanziamento ed importo di spesa necessario per la realizzazione delle attività
 - Modalità e tempistica nello sviluppo delle attività
 - Descrizione sintetica delle attività
 - Obiettivi ed impegni orari previsti per ciascuna categoria professionale di personale con indicazione, altresì, degli obiettivi da garantirsi in attività istituzionale;
 - Dichiarazione, da parte del Responsabile di U.O., dell'effettuazione di una programmazione congrua ed appropriata dell'orario di servizio e che, ciononostante, per rispondere alle esigenze assistenziali ed assicurare i livelli essenziali di assistenza, risultano necessarie ore in prestazione aggiuntiva, avendo utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile (straordinario, turnazione, orario flessibile, etc.);
 - Indicazione del numero di ore necessarie e loro distribuzione mensile; indicazione del numero di prestazioni da realizzare, a fronte del numero di ore richieste; qualora l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive sia finalizzata alla mera copertura di turni di lavoro per carenza di personale occorrerà specificare le motivazioni della carenza facendo sempre riferimento al FTE minimo e massimo;
 - Indicatori di verifica misurabili (di output e di outcome) con valore obiettivo e valore soglia per ciascuna attività al di sotto del quale l'obiettivo si intende non raggiunto e non si ha diritto a retribuzione aggiuntiva;
 - Personale che partecipa con indicazione del profilo professionale e/o della disciplina di appartenenza;
 - Modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi generali specificati al successivo art.5.
 - Modalità e tempistica per la valutazione periodica non inferiore al trimestre con la sola eccezione per le prestazioni aggiuntive effettuate per la mera copertura di turni di lavoro per carenza di personale per le quali – previa verifica da parte dei competenti responsabili – si prevede che il pagamento venga effettuato, di norma, tre mesi dopo l'effettuazione;
- 4. Le proposte riquardanti l'effettuazione di prestazioni aggiuntive:
 - a. per la realizzazione di obiettivi quali quantitativi dovranno essere trasmesse all'Organismo Indipendente di Valutazione;



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 9 di 25

b. per la stretta copertura di carenze di personale non legate, quindi, alla realizzazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi saranno inoltrate direttamente alla Direzione Strategica;

La fase istruttoria precede quella della negoziazione di budget o, nel caso le necessità si verifichino in data successiva, quella di rinegoziazione.

Art.5 PRINCIPI GENERALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE CHE PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

- 1. Le modalità di reclutamento del personale che partecipa alle attività retribuite aggiuntive per singola linea progettuale da attivare, devono essere coerenti con i seguenti principi generali:
 - Informazione a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo indeterminato
 e con contratto di somministrazione dei profili professionali e/o discipline richieste per la
 realizzazione del progetto tramite invio di mail alla casella di posta elettronica aziendale;
 - I dipendenti interessati all'effettuazione di prestazioni aggiuntive, devono formulare domanda mediante la compilazione della modulistica allegata al presente regolamento (allegato 2) che dovrà essere trasmessa - sempre a mezzo mail - all'indirizzo indicato nella richiesta nei tempi prescritti comunque non inferiori a 7 gg. dalla data di ricevimento della mail (a tal fine fa fede la data dell'avviso di recapito).
- 2. In assenza delle linee regionali di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale previste all'art.6 del CCNL 2016/2018 area livelli del comparto e del fatto che anche il CCNL 2019/2021 del 2/11/2022 non reca disciplina della materia in esame, si conferma che i profili professionali ammessi alle POA sono esclusivamente Infermiere e Tecnico di Radiologia (Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari) e gli infermieri generici esperti, come disciplinati al punto 4, a condizione che ne ricorrano necessità e presupposti che saranno vagliati ad insindacabile giudizio della Direzione Strategica.
- 3. <u>Sono esclusi dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive di cui all'art.1 comma 1 lett. a) del presente regolamento:</u>
 - 1) I dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale;
 - 2) I dirigenti del ruolo sanitario a rapporto di lavoro non esclusivo o ad impegno ridotto; in via eccezionale, stante l'attuale carenza di personale specializzato e l'oggettiva, conseguente impossibilità di arruolamento di professionisti a tempo determinato ed indeterminato in alcune discipline potranno essere ammessi a partecipare alle prestazioni aggiuntive i sanitari a rapporto non esclusivo ad insindacabile giudizio della direzione strategica che si avvarrà, nella valutazione caso per caso, del supporto delle UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale ed Amministrazione del Personale:
 - 3) I dipendenti del comparto:
 - O Di profilo professionale diverso da quelli sopra indicati:



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 10 di 25

- Con rapporto di lavoro part time;
- o In servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da meno di sei mesi:
- Che abbiano beneficiato nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva di istituti normativi e contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia;
- In deroga al principio di cui al punto che precede, stanti le criticità rilevate nel reperimento di personale per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, non saranno considerate assenze ostative allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive:
 - 1. le ferie e le giornate di partecipazione alla formazione obbligatoria;
 - 2. quelle a qualsiasi ulteriore titolo fino ad un massimo di 2 giorni per singola mensilità per 8 mesi l'anno; limitatamente a 4 mesi nell'anno la franchigia si estende fino a 5 giorni di assenza ad eccezione di quelle effettuate nei mesi di luglio, agosto e dicembre.
- Nell'ipotesi in cui la prestazione sia stata effettuata nel mese di interesse e si verifichi un'assenza di durata superiore a quella predetta, la prestazione svolta sarà comunque remunerata.
- 4) Tutti i dipendenti (sia dirigenti che del comparto):
 - o con limitazione dell'attività lavorativa anche parziale o con prescrizione alle mansioni come certificate dal medico competente; potranno essere ammessi all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive esclusivamente presso le UUOO di appartenenza i dipendenti con prescrizioni presso altre UUOO che non abbiano alcuna limitazione nella UO di assegnazione;
 - che fruiscano di riduzione dell'orario di lavoro a qualsiasi titolo (riduzione oraria giornaliera come fruitore per se stessi dei benefici previsti dalla L.104/1992, allattamento, etc,);
- 4. La partecipazione degli Infermieri Generici Esperti Cat. C è consentita a condizione del puntuale rispetto del mansionario non potendo in alcun modo essere autorizzata l'effettuazione di prestazioni non comprese in quelle di cui alla declaratoria del profilo professionale. Per la garanzia del principio esposto, i proponenti la richiesta di autorizzazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive dovranno preventivamente e dettagliatamente descrivere le attività da svolgere, vigilare sul rispetto di quanto stabilito ed attestare, ai fini della corresponsione dei compensi spettanti, il riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate.
- 5. La partecipazione dei titolari di incarichi di funzioni di coordinamento, di coordinamento integrato e di complessità organizzativa infermieristico o tecnico sanitario di radiologia è consentita per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive richieste agli Infermieri o ai Tecnici di Radiologia; sono considerate prestazioni aggiuntive anche le attività tipiche dell'incarico attribuito (compresa l'organizzazione dei turni, delle attività, etc.) purché effettuate oltre l'orario ordinario di lavoro, rilevate con codifica specifica e monitorate in ordine alla congruità del numero dai responsabili delle singole attività progettuali;
- 6. <u>Possono essere liquidati i compensi</u> solo se è stato assolto il debito orario individuale; in caso di debito orario le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria e fino a



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 11 di 25

concorrenza per il ripiano del predetto debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti; non è consentito richiedere di modificare le timbrature effettuate senza codifica specifica, oltre il mese successivo a quello di effettuazione; a tal fine, ed entro il termine prescritto, la richiesta deve essere effettuata A MEZZO MAIL al referente del progetto che, entro il predetto termine e previa verifica della veridicità, provvederà alla trasmissione alla rilevazione presenze; non saranno accettate richieste trasmesse oltre il mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni aggiuntive; non saranno inoltre consentite "sanatorie" di eventuali assenze non giustificate nel mese oltre il mese successivo.

7. Per il personale del COMPARTO:

- qualora il debito orario sia generato da riposo da turno, fino ad un max di 20 ore è consentita la compensazione con le ore versate nella banca ore in via prioritaria dell'anno in corso ed in mancanza in quella dell'anno precedente;
- nel caso in cui fermo restando che il debito sia prodotto da riposo da turno il dipendente non disponga di ore versate o non abbia aderito alla banca ore, al fine del pagamento delle ore di prestazioni aggiuntive effettuate, dovrà recuperare il debito entro il mese successivo a quello dell'effettuazione delle stesse;
- 8. <u>Gli elenchi dei dipendenti ammessi alle attività aggiuntive</u> distinti per progetto e profili professionali dei partecipanti sono pubblicati a cura dei referenti individuati dai Direttori dei Dipartimenti/Coordinamenti quali incaricati delle pubblicazioni a norma del decreto n.33/2013 nell'apposita sezione che verrà indicata dal Responsabile aziendale della trasparenza.

Art. 6 PROCEDURA

- 1. Le proposte di cui all'art.4 comma 4 lettera a) sono trasmesse alla segreteria dell'Organismo Indipendente di Valutazione che le sottopone all'esame dell'Organismo stesso per la verifica degli elementi essenziali del progetto. L'OIV esprime parere tecnico di norma entro 30 giorni e può richiedere ulteriori elementi necessari ad un corretto esame della proposta. In questo caso l'OIV esprimerà il parere nella prima seduta utile. L'OIV trasmette la proposta, corredata del parere tecnico sulla stessa, alla Direzione Generale.
- 2. Le proposte di cui all'art.4 comma 4 lettera b) sono trasmesse dal responsabile proponente alla UOSD Segreteria di Direzione che, con il supporto della UOC controllo di gestione e delle UUOOC Pianificazione dinamiche e sviluppo del personale ed amministrazione del personale, ne valuterà l'accoglibilità.
- 3. La Direzione Generale valuta progetti presentati sulla base di considerazioni relative sua validità rispetto quadro delle compatibilità al più generale aziendali strategiche e dà mandato all'UOSD Segreteria di Direzione di trasmettere la documentazione recante l'approvazione 0 la non approvazione alle risorse umane la per predisposizione dell'atto deliberativo di autorizzazione oppure invio delle per il successivo motivazioni della mancata approvazione alla struttura proponente.



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 12 di 25

- 4. Per le prestazioni di cui all'art.4 comma 4 lettera a):
 - alle cadenze temporali previste per le valutazioni periodiche e/o finali, il Responsabile della realizzazione del progetto autorizzato trasmette dettagliata relazione all'OIV recante in allegato la documentazione necessaria per la verifica positiva degli indicatori di livello intermedio e/o finale.
 - L'OIV provvede alla verifica di norma entro 30 giorni dalla data di avvenuta ricezione della documentazione e trasmette la relativa valutazione alla struttura proponente.
 - Se la verifica intermedia e/o finale di competenza dell'OIV è positiva, la Direzione dei Presidi
 ospedalieri o dei Dipartimenti non ospedalieri di afferenza della struttura presso la quale vengono
 effettuate le prestazioni aggiuntive autorizzate provvede alla predisposizione dell'ordinanza di
 liquidazione dei compensi spettanti al personale coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali in
 relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi certificato dall'OIV.
 - Una copia dell'ordinanza viene trasmessa alle UOC Amministrazione del Personale ai fini del relativo pagamento.
- 5. Per le prestazioni di cui all'art.4 comma 4 lettera b):
 - I responsabili delle UU.OO. nell'ambito delle quali sono state autorizzate le prestazioni aggiuntive a
 copertura delle carenze di personale provvedono alle dovute verifiche degli orari effettuati a fronte di
 quelli autorizzati e trasmettono la dovuta documentazione alle Direzioni dei Presidi Ospedalieri di
 afferenza che provvedono al relativo pagamento alla medesima cadenza e con le modalità stabilite
 per gli straordinari e le altre indennità.
- 6. Qualsiasi modifica dei progetti dovesse rendersi necessaria in corso d'opera, rispetto obiettivo". ciascuno degli item contenuti nella "scheda sintetica di progetto richiede una nuova deliberazione di autorizzazione. Non consentite autorizzazioni modifiche saranno in sanatoria in fase di liquidazione.

Art.7 CONTROLLO

- Ai fini dei controlli da parte dei responsabili di progetto dell'effettiva presenza del personale che svolge attività aggiuntive retribuite l'Ufficio "Gestione Presenze Assenze" su richiesta degli stessi, trasmette a mezzo mail i tabulati mensili riepilogativi delle timbrature in entrata ed uscita del personale coinvolto nella realizzazione del progetto.
- 2. Ogni provvedimento di liquidazione di prestazioni aggiuntive dovrà essere corredato dalla certificazione di presenza (certificata da timbratura con specifica codifica preventivamente assegnata) del personale rilasciata dall'Ufficio di cui al punto 1.



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 13 di 25

Art. 8 PARAMETRI ECONOMICI E LIMITI

- 1. Fermi restando i limiti economici complessivi indicati all'art. 2 in relazione alle diverse fonti di finanziamento, la remunerazione delle attività aggiuntive avviene esclusivamente ad ore/turno.
- 2. Il limite individuale annuo massimo per prestazioni orarie aggiuntive è di 500 ore annue, fermo restando il divieto di superare le 48 ore settimanali per il personale del comparto. I turni notturni aggiuntivi di guardia del personale medico-veterinario e della dirigenza del ruolo sanitario non concorrono al raggiungimento del predetto limite di 500 ore annue.
- 3. Non sono presi in considerazione né ai fini della remunerazione, né del computo dei limiti individuali annuali i tempi di percorrenza per raggiungere le sedi di effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
- 4. Fermi restando i suddetti limiti massimi e le relative deroghe (come ad esempio quelle legate allo stato d'emergenza sanitaria SARS COV 2):
 - o per il personale dell'Area della Dirigenza Sanitaria nel rispetto della normativa contrattuale di norma il costo orario per le prestazioni orarie aggiuntive di cui all'art.1 comma 1 lett.a) del presente regolamento è di €80,00 così come confermato all'art.89 comma 3 del CCNL del 23/01/2024; sono fatte salve diverse tariffe fissate da espresse previsioni di legge(es: Il costo orario per prestazioni aggiuntive rese per la campagna vaccinale SARS COV 2 è di €80,00 come previsto all'art.1 comma 464 della Legge di Bilancio n.178 del 30/12/2020; Il costo orario per prestazioni aggiuntive rese per il recupero delle liste di attesa prodotte dalla sospensione delle attività per emergenza COVID è di €80,00 come previsto all'art.29 del DL 14/08/2020, n.104; il costo orario delle prestazioni aggiuntive effettuate presso i servizi di emergenza -urgenza fino al 31/12/2023 per affrontare la carenza di personale medico ed infermieristico può essere aumentata fino ad €100 lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione);
 - Il costo di un turno notturno di guardia aggiuntivo ex art.89 comma 6, lettera d) del CCNL Area Dirigenza Sanitaria 19/12/2019 di dodici ore è di €640,00;
 - Per il personale dei profili di Infermiere e Tecnico di Radiologia dell'Area dei Professionisti della Salute e dei funzionari:
 - il costo orario per prestazioni aggiuntive di cui all'art.1 comma 1 lett. b) del presente regolamento è di €35,00 sono fatte salve diverse tariffe fissate da espresse previsioni di legge (es: Il costo orario per prestazioni aggiuntive rese dal solo personale Infermiere ed Assistente Sanitario per la campagna vaccinale SARS COV 2 è di €50,00 come previsto all'art.1 comma 464 della Legge di Bilancio n.178 del 30/12/2020 ; il costo orario per prestazioni aggiuntive rese per il recupero delle liste di attesa per accertamenti diagnostici prodotte dalla sospensione delle attività per emergenza COVID (fino al 31/12/2020) sono remunerate alla tariffa oraria di €50,00 come previsto all'art.29 del DL 14/08/2020, n.104 il costo orario delle prestazioni aggiuntive effettuate presso i servizi di emergenza -urgenza fino al 31/12/2023 per affrontare la carenza di personale medico ed infermieristico può



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 14 di 25

essere aumentata fino ad €50 lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione);

Per gli infermieri generici esperti cat. C:

- il costo orario per prestazioni aggiuntive di cui all'art.1 comma 1 lett.b) del presente regolamento è di €18.00;
- 5. In caso di prestazioni aggiuntive che comportino l'utilizzo del mezzo proprio in quanto non disponibile l'auto aziendale, oltre alla tariffa oraria/turno (nel quale non verrà computato il tempo di percorrenza), verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità stabilite dal regolamento aziendale in materia;
- 6. Ai sensi dell'art.7 commi 1 e 2 del Decreto legge 07 giugno 2024 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 29/06/2024 n. 107: dalla data dell'8 giugno 2024 i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive del personale dell'Area Sanità e del personale del Comparto Sanità sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

Art. 9 NORMA FINALE

- 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dalla data della delibera di approvazione del presente regolamento.
- 2. La modifica dell'art.4 comma 3 di cui alla revisione 10 del presente regolamento decorre dal 01/11/2024 e quella di cui al comma 6 dell'art.8 come stabilito dalla norma a far data dall'8 giugno 2024.



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 15 di 25

Riferimenti Normativi:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009

Art. 12 - Norme finali

- Omissis ...
- 2. In materia di prestazioni aggiuntive, si rinvia a quanto stabilito nell'art. 1 del DL 402/2001, convertito in L. 1/2002 e s.m.i. con le precisazioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 2 della L. 120/2007.
- omissis

Decreto legge 12 novembre 2001, n. 402 Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2001, n. 263 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 gennaio 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2002, n. 8), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

Che stabilisce:

- 1. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica [2].
- 1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:
- a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001:
- b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del CCNL integrato del 20 settembre 2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo [3].
- 1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni [4].
- 2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL [5].
- 3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 16 di 25

- a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
- b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente:
- c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia [6].
- 4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli *standard* assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie [7].
- 5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1 [8].
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003 [9].
- 7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle L. 26 febbraio 1999, n. 42, e L. 10 agosto 2000, n. 251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti *standard* minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [10].
- 8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione [11].
- 9. Il conseguimento del *master* di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche e delle professioni sanitarie, organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica costituisce titolo valutabile ai fini della carriera [12].
- 10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle L. 26 febbraio 1999, n. 42, e L. 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera *a*), dopo la parola: «architettura» sono inserite le seguenti: «ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,» [13].
- 10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 [14].



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 17 di 25

10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione [15].

11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001.

Note:

- [2] Rubrica così modificata dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.
- [3] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-quinquies, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.
- [4] Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Le disposizioni del presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione e dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-quinquies, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.
- [5] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-quinquies, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.
- [6] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-quinquies, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.
- [7] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-quinquies, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.
- [8] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-quinquies, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 18 di 25

- [9] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al 31 dicembre 2005 dall'art. 16, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dall'art. 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Successivamente le disposizioni del presente comma sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2006 dall'art. 6-quinquies, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 maggio 2007 dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. Per l'ulteriore differimento del termine vedi l'art. 4, L. 3 agosto 2007, n. 120.
- [10] Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.
- [11] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Vedi, anche, l'Accordo 16 gennaio 2003.
- [12] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.
- [13] Comma così modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 22, L. 16 gennaio 2003, n. 3.
- [14] Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.
- [15] Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 giugno 2002.

legge di conversione 8 gennaio 2002, n. 1.

- **2.** Entrata in vigore.
- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Legge 03/08/2007 n. 120

- 4. Differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica.
- 1. Al fine di consentire la continuità del ricorso alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine del 31 maggio 2007, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.
- 2. La definizione da parte del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego.
- 3. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1, eventualmente posti in essere per il periodo dal 1° giugno 2007 alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il vincolo di cui al comma 1.



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 19 di 25

Art.6 del CCNL 02/11/2022 (2019/2021) area comparto

- 1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa, ove prevista ai sensi dell'art.7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) nelle seguenti materie:
 - a) Omissis
 - b) linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria);

Art. 7 commi 1 e 2 del Decreto Legge 07/06/2024 n. 73, convertito dalla Legge 29/06/2024 n. 107

- 1. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
- 2. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 20 di 25

art.7 comma 5 lettera d) del CCNL 19/12/2019 dell'area della dirigenza della Sanità che recita: "In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art.54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria ...nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.";

art.24 comma 6 del CCNL 19/12/2019 dell'Area della Dirigenza della Sanità che recita: "Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1. e 5., sia necessario un impegno aggiuntivo l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'équipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 comma 2, in base al regolamento adottato dalle aziende o enti La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di €60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art.115 comma 2 è possibile solo dopo avere garantito gli obiettivi prestazionali negoziati";

art.89 del CCNL 23/01/2024 Area Dirigenza della Sanità che recita:

- 1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
- a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti);
- b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 88, comma 4, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti), svolte in èquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni 127 da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
- c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse:
- d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.
- 2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:
 - ridurre le liste di attesa:
 - acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
 - in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale).



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 21 di 25

- 3. La misura della tariffa oraria di cui al comma 2 da erogare per tali prestazioni è pari a 80 euro lordi omnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, tale valore può essere elevato fino a 100 euro sulla base delle linee di indirizzo regionali. In ogni caso si applica il limite di cui al comma 4.
- 4. Nell'applicazione del comma 3, le Aziende ed Enti garantiscono annualmente l'invarianza finanziaria del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, prendendo a riferimento il corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità. Tale limite può essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale.
- 5. Sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative in materia che incrementano le tariffe di cui al comma 3 rendendo disponibili ulteriori risorse rispetto al limite di cui al comma 4.
- 6. Qualora tra le prestazioni di cui al comma 2 rientrino i servizi di guardia notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:
 - a) sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'Azienda o Ente per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
 - b) siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali:
 - c) sia definito un tetto massimo delle guardie notturne effettuate al di fuori dell'orario di lavoro non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in Azienda o Ente nell'anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
 - d) la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in 640 euro lordi, il cui onere è a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
- 7. La presente disciplina è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo regionale.
- 8. L'attività libero professionale è prestata con le modalità indicate nell'art. 5, comma 4 del DPCM 27.3.2000. L'autorizzazione ivi prevista è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal D. Lgs. n.81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 118 del CCNL19.12.2019 (Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione).
- 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 115 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) del CCNL del 19 dicembre 2019.

le linee regionali generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale, trasmesse con nota n. 991/dg12 fax del 15/01/2009 che, stabiliscono, tra l'altro:

I criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del D.LGS 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare:



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 22 di 25

"La necessità di utilizzare i dirigenti medici e veterinari al di sopra di tale monte orario innesca i meccanismi di trattativa per l'inclusione dei Dirigenti medesimi in progetti obiettivo o in attività libero professionali, la cui corresponsione economica è stabilita ... fermo restando l'equilibrio economico – finanziario aziendale. E' necessario, dunque, che a livello aziendale sia attentamente valutata la sostenibilità economica di queste modalità di remunerazione, avendo come riferimento la spesa complessiva per il personale ed in particolare quanto già investito a livello aziendale per l'applicazione dell'art.55 del CCNL 8.6.2000, tenendo comunque sempre presente come riferimento costante e invalicabile il tetto massimo di spesa fissato per il personale, con riferimento a ciascuna Azienda USL regionale, nel Piano di Rientro (cioè nell'Accordo sottoscritto in data 6.3.2007 tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.224 del 13/03/2007) in relazione ai singoli anni di vigenza del Piano stesso.

La Regione individua nel valore di €60, previsto dall'art.14, comma 6, del vigente CCNL – la tariffa media oraria a livello di ogni singola USL nonchè a livello regionale.

L'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art.55, comma 2, è possibile comunque solo dopo avere garantito gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget";

Nelle more di una nuova disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di orario di lavoro, resta definito nel numero di 48 ore settimanali il tetto massimo di utilizzo del Dirigente per attività istituzionali, definite dalla sommatoria delle attività di cui alle lettere a) + B) del presente punto. Qualora, per motivate esigenze aziendali, si rendesse necessario derogare a tale indicazione, in sede di contrattazione integrativa aziendale potrà essere definito un diverso tetto massimo settimanale di utilizzo del dirigente, curando sempre che siano assicurate condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche del personale dirigente. Spetta alla Direzione Sanitaria aziendale, di concerto con i Direttori di Unità operativa e/o con i Direttori di Dipartimento, il monitoraggio e la certificazione dei volumi prestazionali assicurati con le modalità previste dalle lettere a), b), c) del presente punto, anche ai fini di una efficace garanzia e tutela della popolazione assistita":

- alla lettera h al punto 1 "...omissis...occorre che, nell'assicurare i turni di guardia per i reparti di degenza, si operi una preventiva razionalizzazione dei servizi ospedalieri interni volta all'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale. Pertanto a livello aziendale si dovrà procedere ad una attenta verifica delle modalità di effettuazione dei turni di guardia notturna, prevedendo in particolare soluzioni organizzative, in una logica dipartimentale e per discipline affini, finalizzate ad evitare ridondanze e duplicazioni di servizi con conseguenti sprechi e inefficienze...omissis";



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 23 di 25

ALLEGATO 1 - S	CHEDA SINTETICA	DI PROGETTO	/ΔΤΤΙ\/ΙΤΔ Δ	.GCII INITI\/A
Δ	ひいにひん ひいいしにいひん	$D \cap M \cap M \cap M \cap M$	/	

- a. TITOLO /DENOMINAZIONE DEL PROGETTO E STRUTTURA RICHIEDENTE
- b. PREMESSA/MOTIVAZIONI E FINALITA' GENERALI E DURATA DEL PROGETTO
- c. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA'
- d. OBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI ED IMPEGNI ORARI PREVISTI PER CIASCUNA CATEGORIA PROFESSIONALE DI PERSONALE NONCHE' OBIETTIVI PRESTAZIONALI CHE VERRANNO GARANTITI IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
- e. INDICATORI DI VERIFICA MISURABILI con Indicazione di valore obiettivo e valore soglia (non meno di tre di cui almeno uno quantitativo/di output ed uno qualitativo/di outcome)
- f. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E TEMPI DI REALIZZAZIONE/MODALITA' E TEMPISTICA NELLO SVILUPPO DEL PROGETTO:
- g. COSTI PRESUMIBILI:
 - (dovranno essere indicati i costi per le singole voci e poi il costo complessivo)
- h. NOMINATIVO E QUALIFICA DEL RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE: (indicare anche recapito mail telefonico, fax)
- i. FONTI DI FINANZIAMENTO ED IMPORTO DELL'ATTIVITA' AGGIUNTIVA
- j. PER I PROGETTI CHE PREVEDONO UN IMPEGNO DEL PERSONALE INDICARE ANCHE: a) VALORE UNITARIO DELLA REMUNERAZIONE DISTINTO PER CATEGORIE PROFESSIONALI; b) INDICAZIONE DEI LIMITI INDIVIDUALI ORARI ED ECONOMICI:

Timbro e firma		



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 24 di 25

ALLEGATO 2 - MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' INCENTIVATE (PERSONALE DIRIGENZA AREA SANITA')

lo sott	oscritt	, cognome				no	ome
							zienda USL di
Teram	o della disciplin	a di		in s	ervizio presso		
		I					,
		vità incentivate previs	СНІ	E D O ealizzazione del	seguente: (ripo	ortare titolo d	lel progetto).
	•	consapevole stabilito dalla vigente	normativa	a in materia di	•		regolamento
	AZIENDALE I DI ESSERE A aggiuntive, di referenti individ	A CONOSCENZA EI N MATERIA DI PRES CONOSCENZA ED a stinti per progetto e duati dai Direttori dei n.33/2013 nell'apposi	STAZIONI ACCETTA profili pro Dipartimen	TARE TUTTE AGGIUNTIVE RE che gli eler ofessionali sara oti/Coordinamer	DEL nchi dei dipende nno oggetto d ti quali incarica	enti ammess i pubblica ti delle pubb	i alle prestazioni zione a cura dei dicazioni a norma
Data_		Firma					



REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Documento: Revisione n.9

Data: maggio 2024

pag. 25 di 25

ALLEGATO 3 - MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' INCENTIVATE PERSONALE DEL COMPARTO (INFERMIERE ; TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; INFERMIERE GENERICO/PSICHIATRICO)

		02:12:11:00:1:01:11:11:11	<u> </u>
lo sotto	scritt, cognome_		nome
		, dip	endente dell'Azienda USL di Teramo nel
profilo p	orofessionale di	area	in servizio presso
	nto con mail dela il giorno		,
		CHIEDO	
Allo sco	·	revisto dal regolamento azienda	seguente: (riportare titolo del progetto). ale e di quanto stabilito dalla vigente
2. 3.	DI NON AVERE limitazioni competente; DI ESSERE A CONOSCEN AZIENDALE IN MAETRIA DI ESSERE A CONOSCENZ aggiuntive, distinti per progreferenti individuati dai Diretto	IZA ED ACCETTARE TUTTE I PRESTAZIONI AGGIUNTIVE IA ED ACCETTARE che gli eler etto e profili professionali sara ori dei Dipartimenti/Coordinamen	alle mansioni come certificate dal medico LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
Data	Eirme		